

TITO CARNACINI

ANGELO GUALANDI (*)
(1932-1965)

() Parole commemorative dette il 10 maggio 1966 presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Urbino (Palazzo degli Anziani - Ancona).*



ANGELO GUALANDI



Giovedì passato, 5 di maggio, ho trascorso la serata esaminando le molte anche se sparse pagine di un lavoro al quale da tempo Angelo Gualandi si era dedicato e che ha lasciato incompiuto si può dire in ogni sua parte. Ho voluto riprendere così la lunga serie dei nostri innumerevoli colloqui proprio nel primo anniversario e nell'ora corrispondente al fatale momento in cui egli, mentre conversava con amici e colleghi in attesa di ritirarsi dopo il viaggio e dopo la consueta lezione agli studenti di questa Facoltà, era caduto improvvisamente in coma, in quel coma che non doveva più abbandonarlo fino al giorno 17, quando lo perdemmo per sempre a soli 32 anni di età.

Mi sembrava di averlo ancora di fronte, di riudirne la voce e la schietta risata. E lentamente ne ho ripercorso a ritroso la breve carriera. La quale non si era discostata da quella consueta ad ogni giovane che scelga gli studi giuridici molto spesso più per innata avversione alle altre discipline, che per cosciente attrazione verso il mondo del diritto, fino ad allora a lui si può dire ignoto. Poi, un poco alla volta, acquisite le nozioni fondamentali, questo mondo, pur con tutte le sue lacune e contraddizioni, se non sei sordo alle manifestazioni dell'intelligenza ti prende e non ti lascia più. Così avevo visto Angelo Gualandi, nonostante la patina di scetticismo che gli era propria non per disdegno verso le cose esterne ma al contrario per il timore di non esserne degno, dischiudersi alla contemplazione dei fenomeni giuridici e prendervi un interesse sempre maggiore, sia che ascoltasse le lezioni da lui frequentate assiduamente, sia che partecipasse alle esercitazioni dove poteva dare sfogo in maniera via via crescente alle capacità dialettiche che gli erano proprie.

Intanto incominciava a scrivere di diritto. Dapprima la tesi

di laurea sulla trascrizione degli atti processuali, discussa con vivo successo nel novembre del 1955 presso l'Università della natia Bologna. Poi qualche recensione, qualche nota a sentenza in materia di sequestri od ancora di trascrizione della domanda giudiziale oppure di difensore senza procura, con riferimento queste ultime all'argomento su cui oramai stava lavorando intensamente, quello delle spese e dei danni nel processo civile, e su cui predispose, a mò di tirocinio, un'ampia rassegna giurisprudenziale. Ma il primo lavoro assai impegnativo e nel quale diede esatta misura di sé fu il bell'articolo, proporzionato e molto documentato, che pubblicò nel 1959 su creditori iscritti e creditore sequestrante nell'espropriazione forzata, più precisamente sull'avviso che a sensi di legge il pignorante deve notificare agli uni e all'altro. Secondo i risultati a cui pervenne, tale formalità è da inquadrarsi nella categoria del litisconsorzio c.d. quasi necessario, dove dei soggetti vanno avvertiti non perché il processo non possa svolgersi senza la loro presenza, ma perché essi sono interessati a non vedere sfuggire l'oggetto del loro soddisfacimento, in contrasto con la destinazione impressa sui singoli beni in forza dell'ipoteca o del sequestro.

Seguivano due scritti minori, su domanda di condanna generica ed accertamento contestuale dell'*an* e del *quantum* richiesto dal convenuto, e su cauzione per le spese e Costituzione, l'uno e l'altro dedicati a questioni del momento, mentre il tema non facile della responsabilità per l'espropriazione e per il sequestro dei beni di un terzo gli offriva lo spunto per un altro ampio articolo. In quest'ultimo il problema dei danni così riportati da chi non sia legittimato passivo all'esecuzione forzata, compresa quella concorsuale, o ai provvedimenti cautelari è indagato con molta finezza per stabilire se e quali rimedi spettino al danneggiato. Ed ecco il frutto del lungo studio sull'argomento già ricordato delle spese e dei danni nel processo civile, cioè l'unico volume, di oltre quattrocento pagine, che la sorte gli abbia concesso di portare a termine.

Al riguardo va subito osservato come sia singolare che un giovane studioso dagli innumerevoli scrupoli qual'era Angelo Gualandi sotto l'apparente disinvoltura, non abbia indugiato ad affrontare un tema sul quale sessant'anni prima Giuseppe Chiovenda aveva scritto un'opera giustamente celebrata fra le più classiche della letteratura processualistica d'ogni tempo. Ma il nostro amico si trovava di fronte ad un codice di rito che non era più quello del 1865 e soprattutto ben conosceva tutti i nuovi aspetti che il fiorire degli studi aveva messo in luce circa ogni istituto o fase del processo dove si presentava e si presenta il problema da lui esaminato. Semmai tanto precedente lo portò ad accentuare la tendenza, in lui innata ed in lui rafforzata dall'attività pratica anche la più spicciola, ad attenersi al concreto, a correre dietro alle infinite questioni per cercarne la soluzione a suo avviso migliore, finendo non dico per trascurare ma certo per porre in secondo piano il lavoro di sintesi. Nonostante ciò non manca nel libro il tentativo di ricondurre le spese e i danni nell'alveo della responsabilità aquiliana e di quella per atto lecito dannoso, a conclusione di una evoluzione legislativa che l'autore considerava di carattere privatistico.

Siamo così pervenuti al 1962 quando il Gualandi conseguì la libera docenza in diritto processuale civile, dopo la quale continuò l'attività sia di assistente sempre diligente ed aperto agli studenti, che tanto apprezzavano le sue lezioni integrative del corso ufficiale, sia di avvocato perfino nella *routine* quotidiana del procuratore legale. Intanto non disdegnava l'oscuro lavoro redazionale di una rivista giuridica, di cui per un decennio è stato una delle forze più vive e nella quale oramai non vi era fascicolo che non portasse la sua firma almeno sotto una recensione. Intanto scriveva altri lavori minori, innanzitutto sotto forma di corollari all'opera maggiore, come quando si occupò della responsabilità per spese e danni a carico di chi ha chiesto il fallimento per colpa, o dell'inidoneità dell'ordinanza

ex art. 373 c.p.c. a contenere la statuizione sulle spese od ancora della compensazione di queste ultime per giusti motivi, sicché a suo avviso in tale caso finiremmo in pratica per trovarci di fronte ad una specie di giudice-legislatore.

Né mancò di affrontare poi un argomento per lui del tutto nuovo e di carattere privatistico, trattando a lungo e in maniera veramente preclara tre questioni in tema di privilegio. Nel frattempo iniziava lo studio di quell'opposizione di terzo, a cui dedicò dapprima una rassegna di giurisprudenza e che si riprometteva d'approfondire con speciale riferimento all'opposizione revocatoria. Di conseguenza, accanto al giudicato e alla sua rilevanza sul piano soggettivo, stava sottoponendo a nuova indagine tutto il problema della garanzia dei creditori nei suoi vari aspetti. Dopo una lunga e meticolosa preparazione anche attraverso una attenta ricerca storica aveva già incominciato a scriverne, procedendo lentamente, in un continuo fare e disfare, secondo il metodo che è pur sempre il migliore. V'era oramai in lui ben vivo il desiderio non certo di abbandonare l'analisi delle singole questioni che tanto lo attraevano e che vanno affrontate e risolte per poi assurgere ad una sintesi che non sia campata in aria, ma di misurarsi anche in questo lavoro di riunione dei diversi elementi in un tutto il più armonico possibile. Di questo suo cospicuo sforzo, nella preparazione, nella analisi e nella sintesi, costituiscono la prova le pagine che ci ha lasciato ed alle quali ho alluso all'inizio del mio dire.

Perché quell'opera non sarà mai completata, a differenza di qualche lavoretto, come la voce « Provvisionale », pubblicato postumo. Intanto questa Facoltà di economia e commercio gli aveva conferito, dall'inizio dell'anno accademico 1964-65, l'incarico di Istituzioni di diritto privato. Ebbene, questa del resto meritata manifestazione di stima fu per lui motivo di intima gioia, l'ultima grande gioia che poté assaporare. Di ciò noi, suoi amici di sempre, siamo particolarmente grati ai colleghi anconetani. Qui poté dare sfogo in piena libertà alla sua passione

per l'insegnamento, a quel suo colloquiare con i giovani sempre limpido perché frutto di idee chiare e sempre cordiale anche se qualche volta rumoroso per esuberanza di temperamento. Qui mi piace di immaginarlo ancora, come se egli fosse tra coloro che ci hanno accolti, sorridente e rapido nei movimenti, lieto di fare gli onori di casa, e come se noi fossimo convenuti per festeggiarlo nella sua nuova attività, per augurarli un avvenire sempre più bello, degno della fiducia che riponevamo in lui. Come se fossimo convenuti non certo per dedicare alla memoria di Angelo Gualandi, tanto prematuramente strappatoci, uno scaffale di libri che ne testimonierà nel tempo la fugace stagione in queste aule.

BIBLIOGRAFIA DEL PROF. ANGELO GUALANDI

- Recensione a LUIGI FERRI, *Trascrizione immobiliare*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1956, p. 669.
- Sequestro conservativo non convalidato e responsabilità aggravata del sequestrante*, ivi, 1956, p. 1503.
- Trascrizione della domanda giudiziale e limiti di applicazione dell'art. 96, comma 2°, c.p.c.*, ivi, 1957, p. 809.
- Spese giudiziali* (rass. di giur.), ivi, 1957, p. 1216 (1ª puntata) e 1957, p. 1655 (2ª puntata).
- Difensore senza procura e condanna nelle spese*, in *Riv. dir. proc.*, 1958, p. 646.
- Recensione a GIUSEPPE DE STEFANO, *La distrazione delle spese*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1958, p. 633.
- Creditori iscritti e creditore sequestrante nell'espropriazione forzata*, ivi, 1959, p. 190.
- Recensione a IV Congresso nazionale giuridico forense, *Atti del Congresso*, ivi, 1959, p. 1077.
- Domanda di condanna generica e richiesta del convenuto di accertamento contestuale dell'« an » e del « quantum »*, ivi, 1959, p. 1141.
- Recensione a PIERO PAJARDI, *La responsabilità per le spese e i danni del processo*, ivi, 1959, p. 1550.
- Responsabilità per l'espropriazione e per il sequestro dei beni di un terzo*, ivi, 1960, p. 1435.
- Recensione a VIRGINIO ROGNONI, *Condanna generica e provvisoria per i danni*, ivi, 1961, p. 255.

Cauzione per le spese e Costituzione, ivi, 1961, p. 283.

Spese e danni nel processo civile, Milano, 1962, pp. 421.

Recensione a ENRICO TULLIO LIEBMAN, *Efficacia ed autorità della sentenza (ed altri scritti sulla cosa giudicata)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1962, p. 312.

Recensione a *Antologia di costituzionalisti inglesi*, a cura di Nicola Matteucci, ivi, 1963, p. 269.

Compensazione delle spese e giudici legislatori, ivi, 1963, p. 362.

Recensione a MARIO A. CATTANEO, *Il positivismo giuridico inglese. Hobbes, Bentham, Austin*, ivi, 1963, p. 263.

Recensione a JOHN N. HAZARD, *Settling disputes in Soviet society. The formative years of legal institutions*, ivi, 1963, p. 755.

Recensione a FRANCESCO MENESTRINA, *La pregiudiziale nel processo civile*, ivi, 1963, p. 755.

L'opposizione di terzo ex art. 404 ss. c.p.c. (rass. di giur.), ivi, 1963, p. 1804.

Responsabilità per spese e danni a carico di chi ha chiesto il fallimento con colpa, in *Riv. dir. fall.*, 1963, II, p. 295.

Inidoneità dell'ordinanza ex art. 373 cod. proc. civile a contenere la statuizione sulle spese, in *Giur. it.*, 1963, I, 2, c. 114.

Recensione a BRUNO BRUNETTI, *La nullità della citazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1964, p. 380.

Recensione a MANLIO LA ROCCA, *Profili di un sistema di responsabilità processuale*, ivi, 1964, p. 763.

Recensione a MANUEL SIMON ECAÑA, *Notas de introduccion al derecho*, ivi, 1964, p. 1170.

Recensione a NICETO ALCALA ZAMORA Y CASTILLO, *Clinica procesal*, ivi, 1964, p. 1711.

Recensione a FANNI J. KLEIN, *Judicial Administration and the legal profession*, ivi, 1965, p. 310.

Tre questioni in tema di privilegi, ivi, 1965, p. 1186.

† *Un nuovo impiego del sequestro conservativo?*, in *Giur. it.*, 1965, I, 2, c. 831.

† voce *Provisionale*, in *Noviss. dig. it.*, XIV (volume in corso di pubblicazione).